

Tribunale di Piacenza, 18 maggio 2010 – Est. Morlini.

**Circolazione stradale – Concorso di colpa – Presunzione di corresponsabilità – Scontro tra veicoli – Necessità – Estensione analogica ad ipotesi senza collisione – Condizioni – Accertamento del nesso di causalità.**

**Processo civile – Testimonianza – De relato – Valore probatorio – Esclusione.**

**Processo civile e processo penale – Regime probatorio – Distinzione.**

*La presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, codice civile è normalmente applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. Detta norma può peraltro essere estensivamente applicata all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, solo laddove nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi stato positivamente acclarato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro. (gm) (riproduzione riservata)*

*La testimonianza de relato ex parte, se considerata di per sé sola e senza il conforto di altri elementi, non ha valore probatorio, nemmeno indiziario, e la sua rilevanza processuale è sostanzialmente nulla. (gm) (riproduzione riservata)*

*In ragione della diversità dei valori in gioco, vanno differenziati gli standard probatori del processo civile rispetto a quelli del processo penale, atteso che nel primo vige il principio del 'più probabile che non', mentre nel secondo opera la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio'. (gm) (riproduzione riservata)*

# IL CASO.it

omissis

FATTO

Promuovendo la presente controversia, R. M. chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un incidente stradale nel quale è incorso a Rivergara il 10/7/2000.

In particolare, espone l'attore che, allorquando stava percorrendo su un motociclo via Nuvolone e stava immettendosi sulla sua destra in via Portone Rosso, al fine di evitare la collisione con l'auto del convenuto C., asseritamente posizionata sulla corsia di marcia del R. G. stesso, perdeva il controllo del mezzo rovinando a terra.

Costituendosi in giudizio, il C. (proprietario e conducente dell'auto), nonché la sua assicurazione \*, contestano recisamente la narrativa attorea, asserendo che l'auto era correttamente posizionata nel proprio senso di marcia; che la stessa era ferma e stava per iniziare la manovra di svolta da via Portone Rosso a via Nuvolone; che la caduta della moto era quindi unicamente riconducibile ad un errore di guida del conducente, che stava procedendo ad eccessiva velocità ed aveva perso il controllo a seguito di una brusca frenata. Unico dato fattuale pacifico tra le parti, quindi, è che non vi è stato scontro e collisione diretta tra la moto e l'auto.

La causa è istruita con l'esame dei testi indotti dalle parti, con un CTU dinamica affidata al dottor A. e con una CTU medico-legale affidata al dottor M..

DIRITTO

a) Va preliminarmente osservato che, non essendovi stato scontro e collisione diretta tra l'auto e la moto, non può essere applicata la presunzione di pari responsabilità cui all'art. 2054 comma 2 c.c.

La giurisprudenza di legittimità del tutto maggioritaria, che questo Giudice condivide ed al cui insegnamento intende conformarsi, ha infatti spiegato che la presunzione di

corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cass. n. 12370/2006, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995, Cass. n. 3814/1979).

### **IL CASO.it**

Né tale principio può essere superato riferendosi a quella parte di giurisprudenza che ritiene la norma in parola estensivamente applicabile all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli e quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, laddove però nel sinistro stradale tale concorso sia stato accertato in concreto, e sia quindi stato positivamente acclarato il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro (Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996). Nel caso che qui occupa, infatti, oggetto di causa è proprio l'accertamento dell'eventuale responsabilità, e quindi del contributo causale, del veicolo del C., non coinvolto in alcun scontro, e quindi è radicalmente inapplicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c.

Ne consegue che, alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'uscita di strada del motociclo è stata cagionata dall'errato posizionamento dell'auto nella corsia di marcia del motociclo stesso.

b) Ciò premesso, va evidenziato che l'istruttoria svolta non ha in alcun modo consentito di acclarare le modalità con le quali il sinistro si è svolto, ed in particolare il motivo per il quale la moto è rovinata a terra.

Invero, i testi escussi nulla hanno riferito di rilevante, poiché M. P. ha unicamente depresso sul danno sofferto dal motociclo; R. G. ha solo confermato di avere ricevuto una telefonata dal figlio poco dopo il sinistro; Giordano Giuseppe ha chiarito che tutto ciò che sapeva era stato a lui narrato dal C., e quindi la deposizione, comunque favorevole al convenuto, ha valore "sostanzialmente nullo", in quanto de relato ex parte e senza il conforto di altri elementi (Cass. n. 8358/2007, Cass. n. 10297/1998, Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996, Cass. n. 1095/1990, Cass. n. 1492/1987, Cass. n. 7062/1986, Cass. n. 3755/1985; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ivrea, sentenza 26/2/2008 n. 22/2008 e sentenza 19/3/2008 n. 41/2008).

Né utile ai fini della decisione si è rivelata la CTU dinamica.

Infatti, la mancata conoscenza della posizione di quiete dei mezzi e del punto d'urto, id est il punto di caduta della moto, non consente di avere "elementi sufficienti per accertare la dinamica del sinistro e la velocità del mezzo" (pag. 3 perizia).

Ciò posto, è ben vero che la descrizione del sinistro effettuata dall'attore è "compatibile con le caratteristiche dei luoghi e le dimensioni dei veicoli coinvolti" (pag. 4 perizia), ma, appunto, di mera compatibilità, non già di probabilità, si tratta.

Tale ipotesi, infatti, come perfettamente chiarito dal CTP di parte convenuta, "è solo una delle infinite possibilità di accadimento", e tra dette possibilità vi certamente "compresa quella che contempla la versione data dal sig. C." (pag. 2 CTP parte convenuta). In particolare, la caduta della moto ben avrebbe potuto essere determinata da un'eccessiva velocità o da una non corretta conduzione di guida (cfr. sempre pag. 2 CTP parte convenuta).

Anzi, poiché è pacifico che, laddove l'auto fosse stata nella posizione indicata dal R. G., lo stesso avrebbe potuto vederla da una distanza di 25,5 metri (pag. 3 CTU), consegue che il R. G. avrebbe potuto arrestarsi prima dell'ostacolo, già tenuto conto del tempo di reazione, procedendo ad una velocità fino a 41,9 chilometri all'ora (pag. 3 CTP di parte convenuta). Non essendosi però il R. G. arrestato in tempo, deve presumersi o che procedesse ad una velocità maggiore, e quindi certamente eccessiva rispetto allo stato dei luoghi, o che la sua attenzione non fosse adeguata.

Laddove poi fosse vero quanto dichiarato dal R. G. circa uno strisciamento della moto di 8-9 metri dopo la caduta, ne deriverebbe che la strettissima curva è stata affrontata dalla moto ad una velocità di 30 chilometri orari (pag. 4 CTP di parte convenuta), ciò che nuovamente appare inadeguato allo stato dei luoghi.

### **IL CASO.it**

Conclusivamente, quindi, deve dirsi che non è possibile accertare la dinamica dei fatti di causa.

La ricostruzione operata da parte attrice è così solo una delle tante possibili, e, in ragione di quanto sopra, neppure la più probabile.

Ne deriva che tale ricostruzione non può dirsi provata. E ciò neppure alla stregua del criterio del 'più probabile che non', idoneo secondo la più recente giurisprudenza di legittimità a fondare la responsabilità civilistica, in luogo del criterio penalistico della prova 'oltre ogni ragionevole dubbio', stante la diversità dei valori in gioco nei due tipi di processi, ciò che giustifica una differenza negli standard probatori (Cass. civ. nn. 4400/2004, 7997/2005, 1755/2006, 6129/2007, 9238/2007, 21619/2007, 576/2008, 581/2008, 582/2008, 584/2008, 15986/2008, 975/2009, 10285/2009; Cass. Sez. Un. nn. 576/2008, 582/2008, 27337/2008).

c) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata. **IL CASO.it**  
Nonostante la piena soccombenza del R. G., i giusti motivi che, ex art. 92 comma 2 c.p.c. ratione temporis vigente giustificano la compensazione delle spese di lite, vanno rinvenuti nell'impossibilità di ricostruire la dinamica dei fatti e quindi nella circostanza che la causa è stata decisa sulla mera base del riparto degli oneri probatori.  
Le spese di CTU, liquidate in coeso di causa con i separati decreti di cui a dispositivo, seguono invece la soccombenza e sono quindi poste definitivamente a carico dell'attore.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice all'udienza del 18/5/2010, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di R. M. le spese di CTU medico-legale, già liquidate con separato decreto 6/9/2003;
- pone definitivamente a carico di R. M. le spese di CTU dinamica, già liquidate con separato decreto 23/5/2006.

Piacenza, 18/5/2010